

Codice A1702A

D.D. 27 ottobre 2017, n. 1062

Articolo 2 L. 157/1992. DGR n. 29-5843 del 27.10.2017. Sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi, nel territorio del Comprensorio Alpino CATO3.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-4867 del 10.4.2017 con cui è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2017/2018 e le relative istruzioni operative supplementari;

visto l'art 2 della legge nazionale 157/92 che stabilisce che “ L'esercizio dell'attività venatoria e' consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.”;

vista la legge nazionale n. 353 del 2000 art 10 che dispone quanto segue “Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.”;

visto l'art. 7 punto o) della deliberazione della Giunta regionale n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. (“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”) con la quale si stabilisce che rientra nei compiti del Comitato di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la possibilità di proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia in deroga al calendario venatorio;

vista la grave situazione di incendi venutasi a creare in diverse zone del territorio piemontese che determinano di conseguenza forti ripercussioni sull'ambiente e quindi sulla fauna presente;

vista la nota n. 38598/A1702A del 25 ottobre 2017 con la quale si sono allertati i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., invitandoli a valutare la situazione nei rispettivi territori ed eventualmente a richiedere la temporanea sospensione dell'attività venatoria per aree e/o specie determinate;

rilevato che con la medesima nota si chiedeva la massima collaborazione dei Servizi di Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e del Corpo Forestale dei Carabinieri evidenziando inoltre che in caso di incolumità delle persone rimaneva salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 29-5843 del 27.10.2017 con la quale si è statuito di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria 2017/2018 nelle aree interessate dagli incendi, da individuarsi, stante l'urgenza della situazione e l'evolversi continuo del fenomeno, con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, sulla base delle segnalazioni/richieste formulate dagli ATC/CA, come previsto dalla DGR. n 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione del Comitato di gestione del Comprensorio alpino CATO3 trasmessa con nota

prot. n. 238 del 27.10.2017, agli atti del Settore, con la quale il suddetto Comitato di gestione richiede:

- la sospensione della caccia programmata su tutto il territorio del Comprensorio sino a domenica 5 novembre 2017, con esclusione della caccia di selezione ai ruminanti;
- la chiusura definitiva, per la stagione venatoria in corso, del piano di prelievo selettivo del camoscio e del capriolo nel distretto B) denominato "Bussoleno";

ritenuto di condividere le motivazioni a sostegno delle richieste presentate dal Comitato di gestione del Comprensorio alpino CATO3;

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

vista la L. 353/2000;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista l'art. 7, punto o) della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss..mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

determina

- di sospendere sino a domenica 5 novembre 2017 compresa, su tutto il territorio del Comprensorio Alpino CATO3, la caccia programmata, con esclusione della caccia di selezione ai ruminanti;
- di chiudere definitivamente, per la stagione venatoria in corso, il prelievo selettivo del camoscio e del capriolo nel Distretto B) denominato "Bussoleno".

Il presente provvedimento potrà essere revocato a seguito della segnalazione di cessata emergenza comunicata dal Comitato di gestione del Comprensorio Alpino CATO3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Comprensorio Alpino CATO3.

Il Comitato di gestione del CATO3 dovrà dare immediata comunicazione del presente provvedimento a tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dr. Paolo BALOCCO -